

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1754-A**RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA)

(RELATORE **LUCIFREDI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

Dazzi, Storechi, Foresi, Rapelli, Zaccagnini, Pastore, Macrelli, Matteotti Gian Carlo, Salizzoni, Scalia, Cappi, Fina, Bertone, Gatto, Franceschini Francesco, Diecidue, Repossi, Guerrieri Filippo, Petrucci, Agrimi, Geremia, Napolitano Francesco, Martino Edoardo, Codacci Pisanelli, Cappugi, De Biagi, Larussa, Giglia, Pignatone, Pignatelli, Fabriani, Cortese, Butté, Boidi, Pacati, Garlato, Montini, Zanoni, Cavallaro Nicola, Sangalli, Alessandrini, Valsecchi, Cibotto, Vischia, Marazza, Priore, Gitti, Guerrieri Emanuele, Zanibelli, Pecoraro, Graziosi, Chiarini, Bernardinetti, Berzanti, Belotti, Cavalli, Tosi, Marotta, Breganze, Marengi, Semeraro Gabriele, Pasini, Ebner, Pitzalis, Biasutti, Valandro Gigliola, Cavallari Nerino, Bartole, Sampietro Umberto, Conci Elisabetta, Fumagalli, Baresi, Castelli Avolio, Gorini, Schiratti, Angelucci Nicola, Borsellino, Tinzi, Buffone, Veronesi, Seoca, Caronia, Faletti, Ferrario, Savio Emanuela, Gennai Tonietti Erisia, Roselli, Cotellessa, Farinet, De Maria, Tosato, Corona Giacomo, Baccelli, Bolla, Longoni, Murdaca, Carcaterra, Bima, Pedini, Stella, Sodano, Pintus, Gotelli Angela, Franzo, Mastino del Rio, Simonini, De Meo, Ferrara Domenico, Menotti, Vicentini, Bucciarelli Ducci, Lombardi Ruggero, Di Leo, Calvi, Caiati, Sorgi, Merenda, Elkan, Negrari, Tesauero, Romano, De Marzi Fernando, Colleoni, Berloffia, Volpe, Sanzo, Cervone, Helfer, Foderaro, Sensi, Truzzi, Monte, Villa, Lombardi Pietro, Perlingieri, Rosati, Galli, Ceccherini, Tozzi Condivi, Sanmartino, Biaggi, Colasanto, Bubbio, Guggenberg, La Malta, Berry, Facchin, Badaloni Maria, Pavan, Chiaramello, Amatucci, Spataro, Concetti, D'Este Ida, Petrilli, Guariento, Gozzi, Togni, Perdonà, Dal Canton Maria Pia, Ceravolo, Burato, Resta, Driussi, Sartor, Viale, Cappa, Marconi, Sparapani, Bonomi, Spadola, Murgia, Quarello, Dosi, Castelli Edgardo, Scotti, Manzini, Scarascia, Aimi, Titomanlio Vittoria, De Capua, Iozzelli, Riva, Zerbi, Caccuri, D'Ambrosio, Riccio, Martinelli, Troisi, Fascetti Vedovato, Dante, Penazzato, Antoniozzi, Biagioni, Fadda, Aldisio, Martoni, Jervolino Angelo Raffaele, Germani, Pagliuca, Castellarin, Turnaturi, Gaspari, Ferreri Pietro

Annunziata il 29 luglio 1955

Istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero

Presentata alla Presidenza il 28 settembre 1956

ONOREVOLI COLLEGHI! Sarebbe un fuori d'opera mettere in evidenza l'importanza che ha per l'Italia, sotto il profilo economico e sotto il profilo sociale, il problema dell'emigrazione. La frequenza e l'ampiezza delle discussioni che si svolgono su questo tema, che appassiona l'opinione pubblica, ne sono viva testimonianza, ed è universalmente riconosciuta la necessità di un intervento in materia dello Stato, per preparare e selezionare gli emigranti, per vigilare ed indirizzare il flusso migratorio, e, soprattutto, per assistere in modo efficace i nostri lavoratori all'estero, in modo da assicurare loro, per quanto possibile, sicure e dignitose condizioni di lavoro nei paesi di emigrazione.

Questo problema sostanziale di eccezionale importanza fa nascere, parallelamente, un problema strumentale di notevole rilievo nel quadro dell'organizzazione amministrativa dello Stato: si tratta cioè di vedere a quali organi debba essere affidata l'azione in cui si esplica l'intervento dello Stato. È questo l'oggetto della proposta di legge su cui si ha l'onore di riferire, la quale, elaborata a cura del Collega onorevole Dazzi, che alla soluzione di questo problema ha dedicato e dedica in modo preminente la sua appassionata attività parlamentare, ha avuto l'adesione di un imponente numero di proponenti fra i deputati dei partiti di maggioranza ed ha ottenuto l'approvazione, in sede referente, della vostra prima Commissione.

Nel sistema attualmente vigente (dopo la soppressione, avvenuta nel 1927, del Commissariato generale per l'emigrazione, che era stato istituito con la legge 31 gennaio 1904, n. 23) gli interventi statali in materia di emigrazione sono basati su una distinzione dei relativi servizi, che sono distribuiti essenzialmente tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Ministero degli affari esteri, affidandosi in linea di massima al primo la competenza specifica per quanto relativo al territorio nazionale, al secondo la competenza specifica per l'attività da svolgere fuori del territorio nazionale, durante il viaggio di emigrazione e dopo l'arrivo dell'emigrato nel luogo del suo lavoro. Non mancano peraltro minori attribuzioni di competenza anche ai Ministeri dell'interno, dei trasporti, della marina mercantile e della pubblica istruzione.

Tale frammentazione di competenza ha dato e dà luogo ad una serie di inconvenienti da gran tempo rilevati. In ogni discussione parlamentare dei bilanci se ne è fatta menzione, invocando provvedimenti legislativi che vallesero ad assicurare unità di indirizzo nell'azione dello Stato e maggiore efficacia al suo intervento, specie sotto il profilo dell'attività di tutela del lavoratore italiano all'estero, della quale più volte sono state individuate le carenze. Della necessità di questo riordinamento della materia il Governo si fece carico, e ne è precisa testimonianza un disegno di legge presentato al Parlamento del Governo De Gasperi fin dal 14 ottobre 1952 («Norme sui servizi dell'emigrazione»: Atto Senato della Repubblica n. 2603). Su tale progetto si discusse largamente, in Commissione, al Senato, ma la fine della legislatura sopravvenne senza che si addivesse alla sua approvazione.

Tale progetto, che era stato predisposto, per opera di chi scrive, dall'Ufficio per la riforma presso la Presidenza del Consiglio era ispirato al concetto di realizzare un Comitato permanente di coordinamento tra gli organi interessati dei singoli Ministeri, affidando allo stesso la fissazione della linea di azione cui dovessero improntare la loro attività i singoli uffici dei diversi Ministeri nell'esplicazione delle loro attribuzioni e riconoscendogli altresì poteri deliberativi o di proposta in merito ad alcune materie di particolare rilevanza. Nella relazione governativa al progetto era peraltro detto chiaramente che in esso ci si proponeva soltanto di fare un primo passo verso la definitiva regolamentazione della materia, attuando la precisa delimitazione della sfera di competenza dei vari organi, consentendone il coordinamento, garantendo l'azione armonica ed univoca dei due Ministeri e potenziandoli con organi idonei all'espletamento delle relative funzioni. Si riconosceva nella relazione stessa che in un secondo tempo si sarebbe dovuti giungere, con ogni probabilità, ad una soluzione più radicale, consistente «nella creazione di un ordinamento unitario, in forza del quale, sotto un'unica direzione, in un unico organismo si accentrino tutte le attribuzioni in materia di emigrazione, che oggi sono distribuite tra i due Ministeri».

Nei quattro anni trascorsi dalla presentazione di quel disegno di legge la situazione si è andata ancora evolvendo, non solo nel senso di aver fatto sentire vieppiù alte le voci di quanti invocano un riordinamento della materia, ma anche nel senso di doversi dare ormai per scontato un certo indirizzo generale nella politica di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato, su cui vi erano invece motivi di dubbio quando il Governo elaborava il citato suo disegno di legge.

Si osservava infatti nella relazione allo stesso che fino a quel momento ancora non era stato stabilito l'orientamento generale da seguire in merito all'ordinamento degli organi di Governo, ed in particolare non si era in grado di prevedere se si volesse aumentare o diminuire il numero dei Ministeri ed in genere degli organi centrali di amministrazione diretta, e giustamente si rilevava come anche l'organizzazione da darsi ai servizi dell'emigrazione fosse strettamente collegata alla soluzione di quel problema di carattere generale. Oggi, in linea di diritto quel problema è ancora aperto, ancora non essendo venuto all'esame del Parlamento l'auspicato disegno di legge sul numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri, previsto dall'articolo 95 della Costituzione; in linea di fatto, peraltro, è chiaro un orientamento volto ad aumentare, non a diminuire il numero degli organi dell'amministrazione diretta centrale, chè altrimenti non avrebbero spiegazione la presentazione di due disegni di legge governativi tendenti all'istituzione di due nuovi ministeri (Turismo, sport e spettacolo, Partecipazioni statali) e l'adesione data dal Governo all'iniziativa parlamentare di chi propone l'istituzione del Ministero dell'igiene e della sanità. È chiaro che in questo indirizzo si inquadra assai più facilmente l'istituzione di un nuovo organismo unitario cui affidare l'intera azione statale in materia di emigrazione.

A questo criterio appunto si ispira la proposta, su cui si ha l'onore di riferire. Essa prevede infatti l'istituzione dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, e, mentre affida alla sua esclusiva competenza quanto si riferisce all'emigrazione e al lavoro italiano all'estero, e conseguentemente sopprime gli organi del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che attualmente trattano la materia, sottolinea l'autonomia del Commissariato stesso inserendolo direttamente nella Presidenza del Consiglio, a differenza dal vecchio Commissariato per l'emigrazione, che era alle dipendenze del Ministero degli affari esteri.

Questo criterio ispiratore della proposta è stato accolto dalla vostra prima Commissione, la quale ha riconosciuto l'opportunità sia della creazione dell'organismo unitario, sia del suo svincolo dagli altri Ministeri, che ha ritenuto condizione essenziale per l'eliminazione di taluni antagonismi deteriori, purtroppo talvolta affioranti, e per consentire al nuovo organismo di improntare la sua azione ad uno spirito altrettanto nuovo, che sia più adeguato alle moderne necessità di tutela dei nostri emigranti nei loro luoghi di lavoro. Essa non può nascondere le sue perplessità, da un punto di vista teorico-sistematico, in merito al rinnovato ricorso alla figura dell'Alto Commissariato concepito come organo destinato a provvedere a bisogni pubblici di carattere permanente, anziché a far fronte ad esigenze d'ordine puramente transitorio, come sembrerebbe più consono alla figura tipica dell'istituto. Tali perplessità non possono peraltro costituire un ostacolo all'approvazione della proposta, e si sono volute qui ricordare soprattutto per segnalare l'opportunità che, quando verrà finalmente in discussione il già ricordato disegno di legge che attua l'ultimo comma dell'articolo 95 della Costituzione, anche questo problema della natura giuridica dei Commissariati e degli Altri Commissariati venga affrontato e risolto su piano generale.

Chiarita così l'impostazione generale della proposta, il cui spirito è stato accolto come proprio dalla vostra prima Commissione, occorre dare ragione degli emendamenti che essa propone al testo originario, e che sono stati tutti accettati dai colleghi proponenti.

Nell'articolo 2 al primo comma si è ritenuto sopprimere la dizione: « L'Alto Commissariato è organo centrale di governo », non già perché tale affermazione non sia conforme a verità, ma perché porre definizioni del genere esula dai compiti del legislatore. Al terzo comma, nonostante una proposta soppressiva, che è stata respinta, si è voluto deliberatamente conservare l'elenco (naturalmente esemplificativo, non tassativo) delle funzioni attribuite all'Alto Commissariato, per mettere così in più chiara evidenza la mole delle sue attribuzioni, che, devolvendosi ad esso, vengono naturalmente sottratte alla sfera di competenza degli organi, che attualmente le esercitano: si spera sia così più facile evitare postumi contrasti con tali organi, gelosi della loro competenza e poco propensi a spogliarsene. L'elenco medesimo è stato integrato colla lettera f), in cui all'Alto Commissariato si affida il compito di

procedere al reclutamento e alla selezione degli emigranti richiesti, ed è stato chiarito in alcuni suoi punti. Meritano particolare rilievo le modifiche introdotte alla lettera *n*) del testo originario per escludere che l'Alto Commissariato sia sollecitato all'istituzione di nuovi enti assistenziali e per assicurare comunque in questo delicato settore la libertà di iniziativa, e quelle portate alla lettera *p*) dello stesso, per precisare i limiti dell'azione dell'organo amministrativo rispetto a quella degli organi giudiziari.

Nell'articolo 3 si è ritenuto rivedere la proposta strutturazione interna dell'Alto Commissariato, diminuendone da tre a due le direzioni generali e degradando a semplice ufficio la proposta direzione generale degli affari generali e del personale. Si è ritenuto evitare così un superfluo appesantimento burocratico, impedendo un eccessivo germinare di uffici centrali in un organismo che, per attuare le sue finalità, dovrà svolgere precipuamente e capillarmente la sua azione in periferia, sia all'Italia che all'estero. Precisamente questo criterio territoriale d'azione è stato preso come base per l'istituzione delle due distinte direzioni generali, su cui dovrà articolarsi l'azione dell'Alto Commissariato.

Circa l'articolo 4, la Commissione ha accolto il criterio dei proponenti tendente a limitare ad un numero ristretto di membri la composizione del corpo collegiale cui affidare le funzioni consultive, evitando le pletoriche composizioni, proposte da varie parti, per l'istituzione di un Consiglio superiore dell'emigrazione. Essa ha ritenuto infatti che, in un organismo del genere, l'aumento del numero dei componenti sia a tutto scapito della funzionalità dell'organo. Unici membri aggiunti a quelli previsti dal testo originario sono stati i rappresentanti del Ministero della marina mercantile e degli armatori vettori, di cui non può disconoscersi l'essenziale rilievo nell'organizzazione dei servizi di emigrazione. Tutte le altre richieste di allargamento del Comitato sono state respinte, disponendosi peraltro al quinto comma — per venire in certi limiti incontro alle esigenze prospettate da vari Ministeri — che *per singole sedute*, in relazione a specifici oggetti di discussione che esigano competenze particolari, l'Alto Commissario possa chiamare a partecipare alle stesse anche rappresentanti dei Ministeri, che non hanno un loro funzionario membro permanente del Comitato. Nello stesso spirito, con un comma finale aggiuntivo si è prescritta la obbligatoria presenza di un rappresentante del Ministero del tesoro alle sedute del Comi-

tato, in cui si discuta dei piani di emigrazione e del loro finanziamento.

Negli articoli 5 e 6 sono fissati i compiti dei Consiglieri sociali e degli Addetti sociali, sull'azione dei quali ultimi in modo particolare si fa affidamento perché realmente efficace abbia ad essere l'azione di assistenza ai connazionali che lavorano all'estero. La Commissione ha voluto precisare bene la posizione di dipendenza di tali funzionari e regolarne i rapporti coi capi delle rappresentanze diplomatiche e dei consolati presso i quali, rispettivamente, svolgono la loro attività. Questa disciplina è essenziale ad evitare forme antagonistiche che minerebbero, altrimenti, la azione che essi sono chiamati a svolgere.

Nell'articolo 7, relativo agli Ispettorati per l'emigrazione, la Commissione ha approvato un nuovo testo, elaborato dallo stesso proponente onorevole Dazzi per tenere conto di alcune osservazioni sollevate giustamente sul testo originario. Da rilevare in particolare a tale riguardo il nuovo testo della lettera *c*), da cui emerge che solo su richiesta delle parti l'ispettore per l'emigrazione può intervenire a tentare una bonaria composizione delle controversie che insorgano tra emigrante e vettore.

Nell'articolo 8 si è introdotta soltanto una modifica relativa al trattamento economico spettante all'assistente del Commissario governativo di bordo. Nessuna modifica si è portata negli articoli 9 e 10.

Negli articoli 11-17, che trattano la materia del personale, la Commissione ha dovuto introdurre numerose modifiche per adeguare il testo della proposta — elaborata prima dell'emanazione dei decreti legislativi emessi in base alla legge delega 20 dicembre 1954, n. 1181 — alle nuove esigenze scaturenti dai decreti medesimi, ed in particolare dal nuovo stato giuridico e dal nuovo ordinamento delle carriere. Tali modifiche si illustrano da sole, e non richiedono particolari chiarimenti. Altra modifica che necessariamente è stata qui introdotta, dato il tempo trascorso dalla presentazione della proposta, è stata quella con cui alla data del 1° luglio 1955, originariamente prevista come punto di riferimento per l'identificazione del personale da trasferire alle dipendenze dell'Alto Commissariato, è stata sostituita la data del 1° luglio 1956, che forse dovrà essere ulteriormente ritoccata. Si è logicamente mantenuto il criterio della delega al Governo per i ruoli e le tabelle, allungando peraltro da sei mesi ad un anno, in base a note esperienze, il termine per l'esercizio da parte del Governo dei poteri a lui delegati.

Una particolare menzione merita la soppressione della parte finale dell'articolo 17. che ha voluto escludere la possibilità di riaprire, con leggi speciali, l'attribuzione a funzionari di causali o diritti accessori. La Commissione reputa che ogni innovazione in questa materia possa essere eventualmente introdotta soltanto con norme di carattere generale, studiate nel quadro del trattamento economico dovuto ai dipendenti dello Stato considerati nel loro complesso, e non nel quadro limitato delle esigenze di specifiche, limitate categorie di dipendenti.

L'articolo 18 del testo originario è stato modificato accogliendo la sua nuova formula suggerita dalla Commissione finanza e tesoro nel dare il suo parere favorevole alla proposta.

Nessuna modifica si è proposta al testo degli articoli 19 e 20

Onorevoli Colleghi ! Nel proporvi di approvare questa proposta di legge la Commissione formula fervido l'augurio che il nuovo organo che con essa si istituisce possa svolgere in modo efficace e penetrante, con spirito di dedizione e di comprensione, l'azione delicatissima che gli è affidata, studiando a fondo le possibilità concrete di emigrazione, preparando e selezionando opportunamente gli emigranti, agevolandone la sistemazione, e, soprattutto, seguendo la loro vita all'estero e quella delle loro famiglie, in modo che essi sentano sempre presenti e vigili al loro fianco, per tutelarli ed assisterli, con azione premurosa e continua, i rappresentanti della Patria che hanno dovuto lasciare, ma che non è immemore di loro, così come essi di lei conservano vivo il ricordo e l'amore.

LUCIFREDI, *Relatore*

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*L'Alto Commissario*).

È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero, retto da un Alto Commissario, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio stesso.

Negli stessi modi è nominato un Alto Commissario aggiunto il quale coadiuva l'Alto Commissario e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

L'Alto Commissario partecipa alle riunioni del Consiglio dei Ministri, nelle quali siano trattati problemi comunque attinenti all'emigrazione.

L'Alto Commissario può essere delegato dal Presidente del Consiglio a riferire, in Parlamento, sulle questioni concernenti la emigrazione.

ART. 2.

(*Attribuzioni*).

L'Alto Commissariato è organo centrale di Governo ed è di sua esclusiva competenza tutto ciò che si riferisce all'emigrazione ed al lavoro italiano all'estero.

I diritti, gli obblighi e le competenze in materia di emigrazione e di lavoro all'estero, derivanti da leggi interne od accordi internazionali al Ministero degli affari esteri ed a quello del lavoro e della previdenza sociale, sono trasferiti all'Alto Commissariato.

Spetta principalmente all'Alto Commissariato:

a) raccogliere, elaborare e diffondere le notizie relative alle condizioni di vita e di lavoro nei paesi di emigrazione;

b) designare, d'accordo con i Ministri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, i rappresentanti che saranno nominati dal Presidente del Consiglio per negoziare accordi internazionali concernenti la emigrazione, nonché per partecipare alle conferenze e agli organismi internazionali che si occupano dei problemi dell'emigrazione e del lavoro all'estero;

c) elaborare i piani di emigrazione organizzata, nonché i problemi di investimenti per favorire ed assistere l'emigrazione libera;

TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(*L'Alto Commissario*).

Identico

ART. 2.

(*Attribuzioni*).

È di esclusiva competenza dell'Alto Commissariato quanto si riferisce alla emigrazione e al lavoro italiano all'estero

Identico

Identico.

a) *identico:*

b) *identico:*

c) *identico:*

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) promuovere l'addestramento professionale degli aspiranti all'emigrazione, con riguardo alle prospettive di impiego per le categorie e le qualifiche richieste;

e) determinare, in relazione alle disponibilità accertate di mano d'opera e alle richieste di assunzione, il numero ed i requisiti degli emigranti da reclutare per i vari paesi;

f) curare e disciplinare l'avviamento, l'alloggio ed il vettovagliamento degli emigranti e loro familiari in partenza o di ritorno nei Centri di emigrazione, nei posti di sosta ed, occorrendo, negli alberghi all'uopo autorizzati;

g) curare l'avviamento all'estero dei lavoratori prescelti e delle loro famiglie nonché l'assistenza ai medesimi, durante il viaggio di trasferimento, ferroviario, marittimo ed aereo;

h) tutelare ed assistere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con il suo concorso, i lavoratori emigrati durante la loro permanenza all'estero;

i) rilasciare la patente o la licenza di vettore alle navi ed aeromobili riconosciuti idonei per il servizio di emigrazione in base alle apposite norme e determinare i noli massimi per i trasporti transoceanici degli emigranti;

l) disciplinare la funzione dei rappresentanti di vettore ai quali è riservata la conclusione dei contratti di trasporto degli emigranti;

m) regolare il trasporto e la custodia dei bagagli degli emigranti in partenza o di ritorno, con facoltà di determinarne, in modo esclusivo, le tariffe;

n) istituire od autorizzare gli enti ed associazioni che si propongono finalità comunque attinenti all'emigrazione, vigilare sugli stessi e sussidiarne eventualmente l'attività;

o) proporre le sedi dei Consiglieri e vice consiglieri sociali, degli Addetti sociali e degli Ispettori di cui agli articoli 5, 6 e 7 della presente legge;

p) concorrere alla prevenzione ed alla repressione dei reati in materia di emigrazione.

ART. 3.

(Organi).

Per l'espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, l'Alto Commissariato dispone di organi centrali e periferici.

d) promuovere l'addestramento degli aspiranti alla emigrazione, con riguardo alle prospettive di impiego per le categorie e le qualifiche richieste;

e) *identico*;

f) procedere al reclutamento e alla selezione degli emigranti richiesti;

g) *identico*;

h) *identico*;

i) *identico*;

l) rilasciare la patente o la licenza di vettore alle navi ed aeromobili riconosciuti idonei per il servizio di emigrazione in base alle apposite norme e determinare, d'intesa col Ministero della marina mercantile, i noli massimi per i trasporti transoceanici degli emigranti;

m) *identico*;

n) *identico*;

o) coordinare l'attività degli enti e delle associazioni che si propongono finalità comunque attinenti all'emigrazione e vigilare sugli stessi;

p) *identico*;

q) vigilare sull'osservanza delle leggi penali in materia di emigrazione.

ART. 3.

(Organi).

Identico.

Sono organi centrali: il Comitato centrale dell'emigrazione e tre Direzioni generali denominate rispettivamente:

Direzione generale degli affari generali e del personale;

Direzione generale dei rapporti con l'estero;

Direzione generale degli affari interni.

Gli uffici delle Direzioni generali saranno stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta dell'Alto Commissario.

Sono istituiti, alle dipendenze dell'Alto Commissariato, posti di consigliere e di vice consigliere sociale e di addetto sociale presso le Rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Le relative sedi saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, sentito l'Alto Commissario.

Passano alle dipendenze dell'Alto Commissariato, quali organi periferici, gli Ispettorati di frontiera per gli italiani all'estero, i Centri di emigrazione, nonché i posti di sosta e di confine.

L'Alto Commissariato si avvale altresì, all'interno, della collaborazione da parte degli Uffici regionali e provinciali del lavoro, nonché dei collocatori comunali, dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ed, all'estero, degli Uffici diplomatici e consolari dipendenti dal Ministero degli affari esteri.

L'Alto Commissariato ha pure facoltà di avvalersi di personale comandato di altre Amministrazioni, previo concerto con le Amministrazioni stesse.

La Direzione generale dell'emigrazione, presso il Ministero degli affari esteri ed il servizio per l'avviamento e la tutela dei lavoratori emigranti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sono soppressi.

I posti di consigliere e di vice consigliere dell'emigrazione presso le Rappresentanze diplomatico-consolari, sono soppressi.

ART. 4.

(Del Comitato centrale dell'emigrazione).

È istituito il Comitato centrale dell'emigrazione, quale organo consultivo dell'Alto Commissariato, nelle materie relative all'emigrazione.

Sono organi centrali:

1°) il Comitato centrale dell'emigrazione;

2°) un Ufficio degli affari generali e del personale;

3°) una Direzione generale dei servizi all'interno;

4°) una Direzione generale dei servizi all'estero.

Le attribuzioni delle direzioni generali e la loro organizzazione saranno stabilite con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

Identico

Identico

Identico

Identico.

Identico

Identico.

ART. 4

(Del Comitato centrale dell'emigrazione).

Il Comitato centrale dell'emigrazione è organo consultivo dell'Alto Commissariato.

Il Comitato è composto:

- 1°) dall'Alto Commissario che lo presiede;
- 2°) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri designato dal Ministero stesso;
- 3°) da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministero stesso;

4°) da due membri designati dalle Organizzazioni sindacali di lavoratori, su richiesta dell'Alto Commissario;

5°) da due rappresentanti degli enti che svolgono attività inerente all'emigrazione, scelti dall'Alto Commissario;

6°) da tre membri, scelti dall'Alto Commissario, tra persone particolarmente esperte nel campo dell'emigrazione.

I membri del Comitato centrale dell'emigrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Alto Commissario.

I membri del Comitato durano in carica un biennio e possono essere confermati. Coloro che vengono nominati durante il biennio per sopperire a vacanze, rimangono in carica sino alla fine del biennio stesso.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Alto Commissariato, di grado non inferiore al VII.

Qualora il Comitato debba trattare questioni che richiedano competenze specifiche, l'Alto Commissario potrà chiamare temporaneamente, sino a due esperti, a far parte del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'emigrazione formula proposte ed esprime pareri;

- a) sui piani di emigrazione e sul loro finanziamento;
- b) sui disegni di legge in materia di emigrazione;
- c) sugli accordi internazionali relativi all'emigrazione;
- d) su qualsiasi problema emigratorio, a richiesta dell'Alto Commissario.

Identico.

1°) *identico;*

2°) *identico;*

3°) *identico;*

4°) da un rappresentante del Ministero della Marina mercantile designato dal Ministero stesso;

5°) *identico;*

6°) da un rappresentante degli armatori vettori;

7°) da due rappresentanti degli enti che svolgono attività di assistenza inerente all'emigrazione, scelti dall'Alto Commissario;

8°) *identico;*

Identico.

Identico

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario dell'Alto Commissariato.

Qualora il Comitato debba trattare questioni che richiedano competenze specifiche, l'Alto Commissario potrà chiamare a far parte del Comitato stesso, per singole sedute, i rappresentanti di altri Ministeri ed eventualmente altri esperti, in numero non superiore a due.

Identico.

a) *identico;*

b) *identico;*

c) *identico;*

d) su qualsiasi altro problema emigratorio, che gli venga sottoposto dall'Alto Commissario.

Per i piani indicati nella lettera a) del comma precedente, il parere è obbligatorio. Alle sedute nelle quali si discute dei piani medesimi interviene come membro aggregato, con diritto di voto, un rappresentante del Ministero del tesoro.

ART. 5.

(*Consiglieri sociali*).

I Consiglieri sociali hanno il compito di:

a) studiare il mercato di lavoro, la legislazione sociale, le possibilità di immigrazione e la relativa politica nei riguardi di altri paesi;

b) elaborare i dati per la conclusione di accordi interessanti l'emigrazione;

c) curare direttamente i rapporti con le autorità locali che presiedono all'emigrazione ed al lavoro;

d) accertare, in base anche alle relazioni degli Addetti sociali, se gli accordi internazionali e le leggi interne ricevano normale applicazione nei confronti dei connazionali emigrati;

e) promuovere, in collaborazione con gli Addetti sociali, le richieste di mano d'opera italiana;

f) controllare e sostenere l'opera degli enti di cui all'articolo 2 lettera n);

g) curare le statistiche concernenti il movimento dell'emigrazione.

I consiglieri sociali corrispondono direttamente con l'Alto Commissariato e ne informano, per conoscenza, il capo della Rappresentanza diplomatica.

I consiglieri sociali sono accreditati presso il Capo dello Stato in cui operano e godono del passaporto e dei privilegi diplomatici.

ART. 6.

(*Addetti sociali*).

Gli Addetti sociali hanno il compito di:

a) mantenere contatti con gli imprenditori presso i quali lavorano connazionali emigrati e con le autorità straniere del distretto consolare competenti in materia di lavoro e di previdenza sociale;

b) vigilare sull'applicazione ai connazionali emigrati della legislazione vigente in materia di lavoro e di previdenza sociale;

c) assistere i connazionali emigrati in tutto quanto concerne i loro rapporti di lavoro ed i loro diritti economici e sociali;

d) sollecitare, appoggiare e coordinare l'attività degli enti che operano a favore degli emigranti;

ART. 5

(*Consiglieri sociali*).

I consiglieri sociali attuano le direttive loro impartite dall'Alto Commissario e hanno il compito di:

a) *identico*.

b) *identico*.

c) *identico*.

d) *identico*.

e) *identico*.

f) *identico*.

g) *identico*

Identico.

Identico

ART. 6.

(*Addetti sociali*).

Gli addetti sociali attuano le direttive loro impartite dall'Alto Commissario e dal consigliere sociale addetto alla Rappresentanza diplomatica nella cui circoscrizione esplicano la loro attività ed hanno il compito di:

a) *identico*;

b) *identico*;

c) *identico*;

d) *identico*;

e) curare le statistiche sull'emigrazione nell'ambito del distretto consolare.

Gli Addetti sociali corrispondono direttamente con il consigliere sociale e ne informano, per conoscenza, il Rappresentante consolare.

Gli Addetti sociali fruiscono del passaporto diplomatico.

ART. 7.

(Ispettorati per l'emigrazione).

L'ispettore per l'emigrazione nei porti e negli aeroporti ha il compito di curare, nell'ambito della propria circoscrizione, tutto ciò che attiene al regolare andamento dei servizi dell'emigrazione ed alla tutela degli emigranti.

In particolare egli:

a) partecipa, a norma delle vigenti disposizioni, alle visite di idoneità ed alla visita preliminare di partenza delle navi ed eventualmente degli aeromobili, nazionali ed esteri, da destinarsi al servizio di emigrazione;

b) presiede la Commissione di visita definitiva nel giorno dell'imbarco degli emigranti e della partenza delle navi;

c) riceve i rapporti dei commissari Governativi sull'andamento dei servizi di bordo, e li trasmette, con le proprie osservazioni, all'Alto Commissariato;

d) cura i rapporti con i vettori, esercitando il controllo sulla loro attività e procede all'accertamento delle tasse dei servizi d'emigrazione;

e) derime, in via provvisoria, restando comunque salva l'azione giudiziaria, le controversie, per importo non superiore a lire 50.000, fra emigrante e vettore od altro prestatore di servizi connessi con l'espatrio;

f) provvede alla raccolta dei dati statistici sul movimento emigratorio.

Gli Ispettorati di frontiera, di cui al regio decreto 12 luglio 1940, n. 1157, riassumono la denominazione di Ispettorati per l'emigrazione.

ART. 8.

(Commissari governativi).

I commissari governativi a bordo delle navi ed eventualmente degli aeromobili, sono designati di volta in volta dall'Alto Commissario per il lavoro all'estero e scelti fra le categorie previste dalle norme in vigore.

e) *identico*.

Gli addetti sociali dipendono, ai soli effetti disciplinari, dal capo del Consolato ove esplicano la loro attività. Essi corrispondono direttamente coll'Alto Commissario e col consigliere sociale e ne informano, per conoscenza, il rappresentante consolare.

Identico.

ART. 7.

(Ispettorati per l'emigrazione).

L'ispettore per l'emigrazione nei porti e negli aeroporti ha il compito di curare l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sulla emigrazione per tutto ciò che riguarda gli emigranti che devono imbarcarsi nel porto o aeroporto in cui ha sede l'Ispettorato.

In particolare egli:

a) partecipa alle Commissioni per le visite previste dal regolamento per le navi e per gli aeromobili, nazionali ed esteri, destinati al servizio dell'emigrazione;

b) accerta che da parte dei vettori venga effettuato il versamento delle somme dovute all'erario in applicazione delle norme sull'emigrazione;

c) cura i necessari rapporti con i Commissari governativi per quanto concerne l'espletamento dei loro compiti;

d) stabilisce il compenso da corrispondersi al vettore per il trasporto degli emigranti e del loro bagaglio dalla stazione ferroviaria alla nave o all'aeromobile;

e) interviene, a richiesta, per la buona composizione delle controversie fra emigrante e vettore o altro prestatore di servizi connessi con l'espatrio;

f) *identico*;

Identico.

ART. 8

(Commissari governativi).

Identico.

Essi esercitano la vigilanza sull'andamento dei servizi di bordo nei confronti degli emigranti ed assolvono agli altri compiti loro assegnati.

In caso di imbarco di almeno 500 emigranti, il commissario governativo può essere coadiuvato da un Assistente designato dall'Alto Commissario tra il personale dipendente dall'Alto Commissariato, oppure tra persone particolarmente esperte in assistenza sociale.

Il trattamento economico del commissario governativo è a carico del vettore. Quello del suo assistente (pure a carico del vettore) è fissato nella misura di uno o due terzi delle competenze assegnate al commissario, secondo che l'incarico venga conferito a persona appartenente o estranea all'Amministrazione

ART. 9.

(Centri di emigrazione).

I Centri di emigrazione provvedono ad accogliere gli emigranti; organizzare le soste e l'assistenza; verificare la regolarità della documentazione di espatrio; mantenere i contatti con le locali missioni tecniche estere; presenziare alle operazioni di accettazione da parte dei rappresentanti esteri ed alla firma dei contratti d'arruolamento.

I Centri provvedono altresì ad avviare gli espatriandi alla frontiera terrestre o all'imbarco e al rientro ai comuni di origine degli aspiranti non compresi per qualsiasi motivo nelle liste degli espatriandi; ad assistere gli emigranti e le loro famiglie che rimpatriano in stato di bisogno, dal momento del rientro in territorio nazionale fino al Comune di origine

ART. 10

(Enti particolari)

L'Alto Commissariato:

a) esercita la vigilanza e tutela sulla Fondazione figli degli italiani all'estero;

b) impartisce, d'intesa con il Ministero del tesoro, all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero, le direttive generali sulla politica emigratoria da seguire nell'uso dei fondi messi a disposizione o dati in amministrazione all'Istituto stesso da parte del Ministero del tesoro;

c) si avvale, ove necessario, della collaborazione tecnica dell'Istituto agronomico d'oltremare.

Identico.

Identico.

Il trattamento economico del Commissario governativo è a carico del vettore. Quello del suo assistente (pure a carico del vettore) è fissato nella misura di un terzo o della metà delle competenze assegnate al Commissario, secondo che l'incarico venga conferito a persona appartenente o estranea all'Amministrazione.

ART. 9.

(Centri di emigrazione)

Identico

ART. 10

(Enti particolari)

Identico.

LEGISLATURA II — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

ART. 11.

(Ruoli organici).

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, le norme necessarie per l'istituzione dei ruoli del personale dell'Alto Commissariato dei gruppi A, B e C e subalterno in relazione alle effettive esigenze dei servizi previsti dalla presente legge e per un numero di posti corrispondente alle unità di personale, appartenenti ai vari ruoli organici, che dovranno essere inquadrati nei nuovi ruoli ai sensi della presente legge.

Per l'ammissione al ruolo di gruppo A è richiesto il diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, o in economia e commercio, ovvero il titolo di studio equipollente.

Si applicano al personale del ruolo di gruppo A le disposizioni di cui al regio decreto 11 aprile 1926, n. 857.

Nella prima attuazione della presente legge il personale proveniente dai ruoli di gruppo A di altre Amministrazioni potrà essere inquadrato nel ruolo di gruppo A dell'Alto Commissariato anche se in possesso di diploma di laurea di facoltà universitaria diversa da quella indicata nel comma precedente.

Alle categorie di preferenze nei pubblici concorsi, previste dall'articolo 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni, sono aggiunti, per l'ammissione alle carriere dell'Alto Commissariato, coloro che abbiano prestato, per almeno tre anni, servizio sindacale o di emigrazione sia all'interno che all'estero.

Con il provvedimento delegato di cui al primo comma del presente articolo saranno stabiliti gli altri requisiti per l'ammissione ai concorsi, la composizione delle Commissioni giudicatrici e le modalità ed i programmi di esami dei concorsi.

ART. 12.

(Soppressione ruoli e posti di ruolo).

Il ruolo per i servizi tecnici, di gruppo A, del Ministero degli affari esteri, è soppresso. È del pari soppresso il ruolo aggiunto del personale per i servizi tecnici di gruppo A

ART. 11.

(Ruoli organici)

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, le norme necessarie per l'istituzione dei ruoli del personale dell'Alto Commissariato per le carriere direttive, di concetto, esecutiva e del personale ausiliario, in relazione alle effettive esigenze dei servizi previsti dalla presente legge e per un numero di posti corrispondenti alle unità di personale, appartenenti ai vari ruoli organici, che dovranno essere inquadrati nei nuovi ruoli ai sensi della presente legge.

Soppresso.

Si applicano al personale del ruolo delle carriere direttive le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 18.

Soppresso.

Tra i titoli da valutarsi nei pubblici concorsi per le carriere dell'Alto Commissariato deve essere inserita anche l'attività svolta in organizzazioni sindacali o in enti che si occupano di emigrazione, sia all'interno che all'estero.

Identico

ART. 12.

*(Soppressione ruoli e posti di ruolo).**Identico.*

del Ministero degli affari esteri, proveniente dai ruoli del soppresso Ministero dell'Africa italiana, di cui alla tabella IV, allegato A, al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496.

Il personale appartenente ai detti ruoli è inquadrato nei ruoli organici da istituirsi ai sensi dell'articolo 11 della presente legge, conservando la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

In dipendenza dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 11, il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati, le nuove tabelle organiche del personale del Ministero degli affari esteri, che verranno ridotte di un numero di posti pari alle unità di personale che faranno passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato.

Con le stesse modalità previste dal comma precedente saranno fissate le nuove tabelle organiche dei ruoli del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dell'Amministrazione centrale, dell'Ispettorato del lavoro e degli Uffici del lavoro e della massima occupazione.

ART. 13.

(Passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato).

Il personale di ruolo e dei ruoli speciali transitori del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, alla data del 1° luglio 1955, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato o che era adibito ai servizi centrali o periferici dell'emigrazione passati alla competenza dell'Alto Commissariato stesso, passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Il personale di ruolo di cui al comma precedente verrà inquadrato nei ruoli dell'Alto Commissariato, con la posizione giuridica, il grado e l'anzianità posseduti.

Le modalità del passaggio verranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati.

Identico

In dipendenza dell'istituzione dei ruoli di cui al precedente articolo 11, il Governo della Repubblica è delegato a stabilire, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati, le nuove tabelle organiche del personale del Ministero degli affari esteri, che verranno ridotte di un numero di posti pari alle unità di personale che faranno passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato.

Identico.

ART. 13.

(Passaggio nei ruoli dell'Alto Commissariato).

Il personale di ruolo e dei ruoli speciali transitori del Ministero degli affari esteri e del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il quale, alla data del 1° luglio 1956, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, o era adibito ai servizi centrali o periferici dell'emigrazione passati alla competenza dell'Alto Commissariato stesso, passa alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Identico.

Le modalità del passaggio verranno stabilite con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro e con i Ministri interessati.

Il personale degli Uffici del lavoro e della massima occupazione che abbia titolo all'inquadramento in ruolo ai sensi degli articoli 36 e successivi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, il quale era adibito, alla data del 1° luglio 1955, ai servizi dell'emigrazione, verrà inquadrato direttamente nei ruoli dell'Alto Commissariato con le modalità e secondo le norme di cui al cennato decreto. Anziché con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, l'inquadramento nei ruoli dell'Alto Commissariato per il lavoro all'estero sarà disposto con decreto dell'Alto Commissario.

Nella prima attuazione della presente legge il personale dei ruoli organici di cui al presente articolo ed al precedente articolo 12, che abbia maturato l'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore, può essere inquadrato nel nuovo ruolo nel grado immediatamente superiore a quello rivestito, ad eccezione dei gradi VIII di gruppo A, IX di gruppo B e XI di gruppo C.

Nella prima attuazione della presente legge non più di cinque posti nel ruolo di gruppo A dell'Alto Commissariato possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo di gruppo A di altre Amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purché in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

ART. 14.

(Personale non di ruolo).

Tutto il personale non di ruolo comunque denominato, a contratto e salariato che, alla data del 1° luglio 1955, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa, con la stessa posizione giuridica, alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Agli effetti dell'applicazione del precedente comma, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari esteri, si provvederà

Soppresso.

Nella prima attuazione della presente legge il personale dei ruoli organici di cui al presente articolo e al precedente articolo 12, che abbia maturato l'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore, può essere inquadrato nel nuovo ruolo nel grado immediatamente superiore a quello rivestito, ad eccezione delle qualifiche corrispondenti, per la carriera direttiva a quella di consigliere di prima classe, per la carriera di concetto a quella di segretario, per la carriera esecutiva a quella di archivista.

Nella prima attuazione della presente legge non più di cinque posti nel ruolo della carriera direttiva dell'Alto Commissariato possono essere conferiti, a domanda, e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, al personale di ruolo della carriera direttiva di altre Amministrazioni statali, munito del prescritto titolo di studio, che rivesta grado uguale ovvero anche immediatamente inferiore a quello da conferire, purché in possesso dell'anzianità prescritta per la promozione al grado superiore.

ART. 14.

(Personale non di ruolo).

Tutto il personale non di ruolo comunque denominato, a contratto e salariato che, alla data del 1° luglio 1956, era in servizio presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa, con la stessa posizione giuridica, alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

Identico.

a determinare il numero degli impiegati locali all'estero da considerarsi in servizio di emigrazione e da trasferire alle dipendenze dell'Alto Commissariato.

ART. 15.

(Consiglio di amministrazione).

Presso l'Alto Commissariato per il lavoro all'estero è costituito un Consiglio di amministrazione, presieduto dall'Alto Commissario o, per sua delega, dall'Alto Commissario aggiunto, e composto dai direttori generali.

ART. 16.

(Personale comandato).

Il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni che, alla data del 1° luglio 1955, si trovava in posizione di comando presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa a disposizione dell'Alto Commissariato.

Il limite numerico del personale di altre Amministrazioni che, in base all'articolo 3 della presente legge, potrà essere comandato presso l'Alto Commissariato, sarà fissato, distintamente per ciascun gruppo e grado, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

(Indennità particolari).

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le particolari indennità spettanti:

a) ai membri del Comitato centrale dell'emigrazione;

b) ai consiglieri, vice consiglieri ed addetti sociali in servizio all'estero, osservando all'uopo, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nella legge 4 gennaio 1951, n. 13;

c) agli ispettori e vice ispettori della emigrazione, in servizio nei posti d'imbarco, negli aeroporti e nei posti di confine;

d) ai direttori dei Centri di emigrazione e di sosta;

nonché gli emolumenti spettanti agli impiegati locali all'estero.

Tale numero non potrà comunque essere inferiore a 400.

ART. 15.

(Consiglio di amministrazione).

Identico.

ART. 16.

(Personale comandato).

Il personale di ruolo e non di ruolo di altre Amministrazioni che, alla data del 1° luglio 1956, si trovava in posizione di comando presso gli organi che, in base alla presente legge, sono soppressi o trasferiti alle dipendenze dell'Alto Commissariato, passa a disposizione dell'Alto Commissariato.

Il limite numerico del personale di altre Amministrazioni che, in base all'articolo 3 della presente legge, potrà essere comandato presso l'Alto Commissariato, sarà fissato, distintamente per ciascuna carriera e grado, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 17.

(Indennità particolari).

Identico.

a) identico;

b) identico.

c) **soppresso.**

d) **soppresso.**

Soppresso.

ART. 18.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi uffici centrali e dei suoi organi periferici, sia all'interno che all'estero, sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro « rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri », mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario al quale, a tali effetti sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

L'Alto Commissario può, mediante ordini di accreditamento, ai sensi dell'articolo 325 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, aprire crediti a favore dei propri funzionari capi degli Ispettorati di frontiera, dei Centri di emigrazione e dei Consiglieri sociali.

Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio 1955-56, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno altresì trasferite dagli stati di previsione suddetti le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

Per la prima attuazione della presente legge i finanziamenti sono disposti sugli stanziamenti di fondi già esistenti nei bilanci dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Presso l'Alto Commissariato è costituito, per i prescritti controlli, un Ufficio del Ministero del tesoro.

ART. 19.

(Modifica del testo unico).

Il Governo della Repubblica è delegato a provvedere, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanarsi su proposta del Presidente del Consiglio, affinché siano

ART. 18.

(Spese di funzionamento).

Le spese per il funzionamento dell'Alto Commissariato, dei suoi uffici centrali e dei suoi organi periferici, sia all'interno che all'estero, sono poste a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro nella rubrica « spese per la Presidenza del Consiglio dei Ministri », mediante appositi stanziamenti. Questi sono amministrati, con l'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato, dall'Alto Commissario, al quale, a tali effetti, sono attribuiti i poteri previsti dall'articolo 49 della legge sulla contabilità generale dello Stato (regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440).

Agli stanziamenti suddetti sarà provveduto con lo storno dei fondi iscritti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri degli affari esteri e del lavoro e della previdenza sociale, relativi ai servizi passati alle dipendenze dell'Alto Commissariato. Saranno altresì trasferite dagli stati di previsione suddetti le somme iscritte per spese di carattere generale occorrenti per il personale e per il funzionamento dei servizi medesimi.

Soppresso.

Identico.

Identico.

ART. 19.

(Modifica del testo unico).

Identico.

raccolte in testo unico, aggiornate e coordinate con la presente legge, tutte le norme legislative in materia di emigrazione.

ART. 20.

(Disposizioni finali).

Ogni disposizione in contrasto con la presente legge è abrogata.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, saranno emanate le norme regolamentari occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 20

(Disposizioni finali).

Identico.